

ACTA SANCTAE SEDIS

PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS*

Responsio ad propositum dubium

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis proposito, in ordinario coetu diei 30 Iunii 1992, dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:

D. Utrum inter munera liturgica quibus laici, sive viri sive mulieres, iuxta C.I.C. can. 230, § 2 fungi possunt, adnumerari etiam possit servitium ad altare.

R. *Affirmative et iuxta instructiones a Sede Apostolica dandas.*

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 Iulii 1992 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit.

† VINCENTIUS FAGIOLO
archiep. em. Theatinus-Vastensis,
Praeses

† Iulianus Herranz Casado
ep. tit. Vertarensis, *a Secretis*

* AAS 86 (1994) 541-542.

Cum quidem Summus Pontifex mandaverit ut quaedam indicarentur et collustrarentur circa quae can. 230, § 2 C.I.C. praecipit aequae ac circa huius canonis authenticam interpretationem, Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum Conferentiarum Episcoporum Praesidibus Litteras circulares misit quae sequuntur, die 15 mensis Martii a.D. 1994, significans et demonstrans:

1. Can. 230 § 2 vim habet permittendi non praeci-
piendi: «*Laici... possunt*». Itaque licentia ab aliquo
Episcopo concessa hac in re nullo pacto haberi potest
pro ceteris Episcopis obstringens. Quisque igitur Epi-
scopus in dioecesi sua, Conferentiae Episcoporum au-
dita sententia, facultatem habet prudenter iudicandi et
disponendi quid sit faciendum ad vitam liturgicam in
sua ditione recte agendam.

2. Sancta Sedes servat quae attentis locorum rerum
adiunctis nonnulli Episcopi iusserunt, can. 230 § 2
spectato, at Eadem simul commonefacit peropportu-
num esse, ut clara teneatur traditio quod attinet ad mu-
nus ad altare ex parte puerorum. Notum enim est hoc
effecisse ut sacerdotales vocationes feliciter augeren-
tur. Semper igitur manebit officium ut puerorum mini-
strantium manipuli continuentur et sustententur.

3. Si autem in aliqua dioecesi, prae oculis can. 230,
§ 2 habito, Episcopus sinet ut peculiare ob rationes ad
altare munus etiam mulieribus permittatur, hoc, ad nor-
mam quam supra diximus, plane fidelibus explicari de-
bet, et pariter ostendendum mulieres saepe munus lec-
toris in liturgia complere easque Sacram Communio-
nem distribuere posse, tamquam extraordinarias Eu-
charistiae ministras, atque alia officia praestare, que-
madmodum can. 230, § 3 prospicit.

4. Perspicuum exinde esse debet haec liturgica mu-
nera «ex temporanea deputatione» obiri, ad Episcopi

iudicium, nullo existente iure ut laici, sive viri sive mulieres, ea expleant.

ANTONIUS M. card. JAVIERRE ORTAS,
Praefectus

† Geraldus M. Agnelo, *a Secretis*

Adnotatio ad responsum authenticum circa can. 230, § 2

Per una corretta comprensione del *Responsum* del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi delle leggi del 30 giugno 1992 e della conseguente circolare della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ai Presidenti delle Conferenze episcopali del 15 marzo 1994, è necessario fare un cenno, sia pure soltanto sommario, al contesto ecclesiale nel quale deve essere inserito il ministero laicale che è stato oggetto degli interventi curiali appena ricordati.

I laici, essendo, come tutti i fedeli, compartecipi della missione della Chiesa (cf. *LG* 33ab), sono chiamati per la realizzazione di questa a svolgere un complesso più o meno vasto di attività ecclesiali. Più specialmente da una tale compartecipazione alla missione della Chiesa deriva che «i laici possono... essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l'apostolato della gerarchia, alla maniera di quegli uomini e di quelle donne che aiutavano l'apostolo Paolo nel vangelo, faticando molto per il Signore (cf. *Fil.* 4, 3; *Rom.* 16, 3 ss.)» (*LG* 33c). Anzi, a questo fine lo stesso Concilio Vaticano II ha anche soggiunto che i laici «hanno... l'attitudine a essere assunti dalla gerarchia per esercitare, per un fine spirituale, alcune funzioni ecclesiastiche».

Si tratta di una ministerialità intraecclesiale¹ non soltanto complessa ma talvolta anche di difficoltosa individuazione dal momento che non raramente ha assunto una tale veste peculiare soltanto «per consuetudine storica e culturale»² o per ragioni di opportunità pratica. Si è poi parlato a tale riguardo di ministerialità «non ordinata», proprio in contrapposizione a quella che si può invece qualificare come «ordinata» che deve essere svolta in via esclusiva unicamente dai chierici. D'altra parte quella non ordinata è una ministerialità molto varia e articolata, alla quale hanno accesso, nei limiti del possesso dei requisiti specifici necessari, tutti i laici, siano essi uomini o donne³, non trovando teologicamente fondamento una discriminazione fondata sul sesso, che non potrebbe giustificarsi che per ragioni di opportunità⁴.

Una tale ministerialità d'altra parte si collega certamente a quella ordinata, alla quale non infrequentemente porta i propri doni, tra i quali vanno annoverati anche quelli, talvolta ecclesialmente molto preziosi, della propria saggezza secolare. Tuttavia una tale ministerialità, per effetto di questo rapporto, non muta la

¹ Cf. P.A. BONNET, *La ministerialità laicale*, in AA.Vv., *Teologia e diritto canonico*, Città del Vaticano 1987, 87-130; in AA.Vv., *Studi in memoria di Giovanni Ambrosetti*, vol. II, Milano 1989, 507-567.

² Cf. E. CORECCO, *I laici nel nuovo codice di diritto canonico*, in *La scuola cattolica* 112 (1984) 207; in AA.Vv., *Il nuovo codice di diritto canonico*, Torino - Leumann 1985, 93.

³ Cf. al riguardo O. FUMAGALLI CARULLI, *I laici nella normativa del nuovo codex iuris canonici*, in *Monitor ecclesiasticus* 107 (1982) 493-496.

⁴ Che non è facile, nel momento attuale almeno, riuscire a trovare sempre in modo davvero persuasivo. Questo poi non è certamente, a nostro parere, il caso della disposizione di cui al can. 230, § 1 CIC.

propria natura che rimane *sempre e comunque* non ordinata⁵. La relazione tra l'una e l'altra ministerialità deve svilupparsi, oltre che nei limiti necessari alla conservazione della comunione ecclesiale (cf. cc. 209, § 1; 205 CIC)⁶, attraverso un rapporto di coordinazione e di collaborazione⁷ *anche* in vista del bene comune (cf. c. 223, § 2 CIC)⁸. Un tale rapporto poi non è sempre identico, ma al contrario — ciò che riveste una straordinaria importanza canonica — può essere più o meno stretto⁹. Infatti se spetta in ogni caso «alla gerarchia promuovere l'apostolato dei laici, fornire i principi e gli aiuti spirituali, ordinare l'esercizio dell'apostolato medesimo al bene comune della chiesa, vigilare affin-

⁵ Cf. E. SCHILLEBEECKX, *La missione della Chiesa (De zending van de Kerk. Theologische peilingen*, tom. IV, Bilthoven 1970, versione integrale dall'olandese di A. Pompei, con l'aggiunta di un nuovo capitolo del medesimo Autore) Roma 1971, 174.

⁶ Cf. P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale e diritto*, in AA.Vv., *Comunione e disciplina ecclesiale. Atti del XXII Congresso dell'Associazione Canonistica Italiana, Aosta, 10-13 settembre 1990*, Città del Vaticano 1991, 49-86; in *Monitor ecclesiasticus* 116 (1991) 49-86; in P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale diritto e potere. Studi di diritto canonico*, Torino 1993, 7-51.

⁷ Più che non di partecipazione, come si esprime il Concilio Vaticano II. Cf. Constitutio dogmatica *De Ecclesia*, n. 33 c, in AAS 57 (1965) 39.

⁸ Cf. P.A. BONNET, *Eucharistia et ius*, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 66 (1977) 583-616.

⁹ Con linguaggio codiciale, che peraltro a noi sembra ecclesialmente alienante, si può parlare di rapporto pubblico laddove il vincolo con la gerarchia è più stretto, altrimenti di rapporto privato. Cf. P.A. BONNET, «Privato» e «pubblico» nell'identità delle associazioni dei fedeli disciplinate dal diritto ecclesiale, in AA.Vv., *Raccolta di scritti in memoria di Angelo Lener*, Perugia 1989, 287-309; in AA.Vv., *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht, München, 14-19 September 1987*, St. Ottilien 1989, 525-547; in P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale* (cf. nt. 6), 105-131.

ché siano conservati la dottrina e l'ordine» (AA 24a), vi sono nell'ambito della ministerialità intraecclesiale non ordinata «molte... iniziative apostoliche che vengono costituite dalla libera scelta dei laici e rette dal loro prudente criterio. Mediante tali iniziative in certe circostanze la missione della chiesa può essere meglio adempiuta e perciò esse vengono non di rado lodate o raccomandate dalla gerarchia» (AA 24c). In altri casi però, sempre nell'ambito della stessa ministerialità intraecclesiale non ordinata, «l'autorità ecclesiastica, per le esigenze del bene comune della chiesa, fra le... iniziative apostoliche aventi un fine immediatamente spirituale può... sceglierne in modo particolare e promuoverne alcune per le quali assuma una speciale responsabilità. Così la gerarchia, ordinando in diversi modi l'apostolato, a seconda delle circostanze, unisce più strettamente alcune sue forme al suo ufficio apostolico, rispettando tuttavia la natura propria e la distinzione dell'uno e dell'altro, senza per questo togliere ai laici la necessaria libertà di azione» (AA 24e).

È per sé evidente che le relazioni tra queste diverse ministerialità non saranno sempre facili, non potendosi talvolta evitare le frizioni¹⁰. Queste ultime del resto non possono non essere alimentate da una non infrequente incertezza intrinseca degli ambiti propri all'una e all'altra ministerialità¹¹, certamente non eliminata dalla genericità normativa del codice vigente¹². Occorre, per-

¹⁰ Del resto non raramente i chierici solo con difficoltà riescono ad accettare il punto di vista dei laici. Cf. E. SCHILLEBEECKX, *La missione della Chiesa* (cf. nt. 5), 178.

¹¹ Cf. E. SCHILLEBEECKX, *La missione della Chiesa* (cf. nt. 5), 179.

¹² Come per esempio si è avuto modo di osservare in altra occasione parlando del fenomeno associativo nella Chiesa (cf. *De*

ciò, come è stato notato, pur se non potranno mancare errori, «lasciare ai laici tempo e luogo per cercare a tastoni, sotto la guida e il governo dell'autorità, la loro specifica funzione nella Chiesa, poiché anch'essi sono posti sotto il carisma dello Spirito Santo»¹³. In effetti solo cercando con pazienza, prudenza e saggezza il rapporto tra l'una e l'altra ministerialità si può tentare di evitare da una parte che una esorbitante secolarizzazione caratterizzi un laicato estraniato dalla ministerialità intraecclesiale e dall'altra che la stessa ministerialità intraecclesiale si colora di una eccessiva clericizzazione o anche, pur se questo pericolo è certamente più remoto, laicizzazione¹⁴.

In questa prospettiva si colloca anche il fatto ecclesialmente nodale che i ministeri non ordinati attuino, insieme a numerosi ministeri ordinati, quella funzione liturgico-sacramentale¹⁵ che viene ritenuta dal magistero del Concilio Vaticano II «quell'esercizio dell'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo mediante il quale con segni sensibili viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la santificazione dell'uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale» (SC 7c. Cf. c.

christifidelium consociationibus (cann. 288-329), in P.A. BONNET-G. GHIRLANDA, *De christifidelibus. De eorum iuribus, de laicis, de consociationibus. Adnotationes in codicem*, Romae 1983, 84-87, 92-94, 99-101).

¹³ E. SCHILLEBEECKX, *La missione della Chiesa* (cf. nt. 5), 179.

¹⁴ Cf. E. SCHILLEBEECKX, *La missione della Chiesa* (cf. nt. 5), 180-181.

¹⁵ Cf. G. THILS, *Les laïcs dans le nouveau code de droit canonique et au II Concile du Vatican*, Louvain - La - Neuve 1983, 46 e 49-55; P. PICOZZA, *Chierici e laici nel nuovo codice di diritto canonico. Un'analisi comparativa tra enunciati dottrinali e concrete normative*, Roma 1985, 204-206.

834, § 1 CIC). Funzione certamente centrale nella Chiesa¹⁶, nel «munus sanctificandi» interviene attivamente tutto il Popolo di Dio¹⁷ ciascuno peraltro nel ruolo che gli è singolarmente proprio: «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro; infatti l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo. Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono all'oblazione dell'Eucaristia, ed esercitano il sacerdozio con la partecipazione ai sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e l'operosa carità» (LG 10b).

In questa prospettiva che assegna al sacerdozio comune un suo ruolo specifico anche in relazione al «munus sanctificandi» si pone il quarto paragrafo del c. 835 CIC che in via generale sancisce: «Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche gli altri fedeli partecipando attivamente secondo modalità proprie nelle celebrazioni liturgiche, soprattutto in quella eucaristica; partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione

¹⁶ Cf. P.A. BONNET, *Eucharistia et ius* (cf. nt. 8), 589-591.

¹⁷ Cf. J. DELORME, *Diversité et unité des ministères d'après le Nouveau Testament*, in AA.Vv., *Le ministère et les ministères selon le Nouveau Testament. Dossier exégétique et réflexion théologique*, Paris 1974, 308-310; E. CORECCO, *I laici nel nuovo codice...* (cf. nt. 7), in *La scuola* 205; in AA.Vv., *Il nuovo codice*, 91; P. PICOZZA, *Chierici e laici...* (cf. nt. 15), 206.

cristiana dei figli». Se dunque nella funzione liturgico-sacramentale ha parte rilevante la ministerialità non ordinata, poiché questa, particolarmente in tale ambito, è attività che procede e si fonda sulla fede¹⁸, è necessario, come stabilisce il c. 836 CIC, che venga continuamente alimentata ed illuminata dal servizio della Parola, mediante il quale la fede stessa si alimenta e cresce.

Si inseriscono in una tale ministerialità non ordinata anche le funzioni che vengono espletate dall'*accolito*, la cui attività si individua principalmente nei ministeri che costituiscono il servizio dell'altare¹⁹ e la cui disciplina canonica, insieme a quella del lettorato, è stabilita nel c. 230 CIC. Anzitutto tali ministeri, senza diritto a sostentamento o remunerazione, possono essere ritualmente acquisiti, «in via stabile» con l'accolitato, dai laici in possesso dell'età e degli altri requisiti fissati dalla Conferenza episcopale, purché siano di sesso maschile, statuizione quest'ultima che, teologicamente non giustificata, ci sembra anche sotto il profilo dell'opportunità del tutto infelice. Del resto tali ministeri, secondo quanto stabilisce il c. 230, § 3 CIC, possono essere attribuiti a norma del diritto a laici, anche in assenza del conferimento rituale dell'accolitato e senza alcuna discriminazione sessuale, quando, in mancanza dei ministri, lo richiedano particolari esigenze ecclesiali.

Quella dell'accolito costituisce una ministerialità non ordinata di particolare importanza, poiché si con-

¹⁸ Sullo stretto rapporto tra Parola e Sacramento, cf. P.A. BONNET, *Eucharistia et ius* (cf. nt. 8), 591-593; J. DELORME, *Diversité et unité...* (cf. nt. 17), 309-310.

¹⁹ Per l'origine della disciplina vigente relativa ad un tale ministero, cf.: PAOLO VI, «Motu proprio» *Ministeria quaedam*, del 15 agosto 1972, n. 6, in AAS 64 (1972) 532-533.

solida attorno all'Eucaristia²⁰, la quale, non soltanto «si presenta come fonte e culmine di tutta l'evangelizzazione» (PO 5b) ma nella quale «è racchiuso tutto il bene spirituale della chiesa» (PO 5b), così da potersi dire vero bene comune del Popolo di Dio²¹. Tra le attività dell'accollato assumono poi peculiarissimo rilievo la funzione di ministro straordinario dell'Eucaristia, ai sensi del c. 910, § 2 CIC²², come pure quella relativa al viatico di cui al c. 911, § 2 CIC e quella riguardante la «expositio» e la «repositio» del Santissimo Sacramento, con esclusione espressa peraltro della benedizione, in forza del c. 943 CIC.

L'intervento della Commissione per l'interpretazione autentica dei testi di legge del 30 giugno 1992 chiarisce che i ministeri che costituiscono il servizio dell'altare rientrano tra le funzioni che i laici possono assolvere *con incarico temporaneo*, ai sensi del c. 230, § 2 CIC, e dunque *senza* che sia necessario il ricorso dei requisiti che il c. 230, § 3 CIC esige per un eserci-

²⁰ Cf. al riguardo P.A. BONNET, voce, *Eucaristia*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VI, Torino 1991, 209-216.

²¹ Alla dimostrazione di questo assunto di fondamentale importanza per la comprensione del diritto ecclesiale abbiamo dedicato un nostro studio (cf. *Eucharistia et ius* - cf. nt. 8-, 583-616). Ha insegnato Giovanni Paolo II: «Bonum totius Ecclesiae commune est Eucharistia tamquam unitatis eius sacramentum», cosicché «necessaria ergo ubique adhiberi debet diligentia, ut intra ipsum cultus eucharistici pluralismum, a Concilio Vaticano II propositum, ostendatur unitas, cuius signum Eucharistia est et causa» (Epistula «Ad universos Ecclesiae Episcopos»: de SS. Eucharistiae mysterio et cultu, *Dominicae Caenae*, del 24 febbraio 1980, in AAS 72 (1980) 142-143, ma cf. *ibid.*, tutto il discorso svolto alle pp. 142-148.

²² Quest'ultima disposizione stabilisce che un tale ministero è proprio dell'accollato, la cui disciplina è sancita, come si è appena detto, dal c. 230, § 1 CIC, e che inoltre può essere svolto anche da un laico non investito dell'accollato in forza ed alle condizioni stabilite dal c. 230, § 3 CIC.

zio non temporaneo di quello stesso compito, ancorché solo suppletorio dei ministri. In questo contesto ci sembra formalmente additiva del testo normativo la precisazione, contenuta in questo stesso «*responsum*»: «*Iuxta instructiones a Sede Apostolica dandas*». Pur non potendosi certamente negare una competenza al riguardo della Sede Apostolica, in una prescrizione come quella del c. 230, § 2 CIC — per la particolarità stessa delle circostanze locali e temporali che possono correlarsi con una attribuzione solo temporanea delle funzioni relative al servizio dell'altare — le uniche autorità *naturalmente* competenti per una regolamentazione particolare del conferimento delle mansioni delle quali si sta discutendo, e dunque almeno implicitamente sottintendibili nella norma stessa, devono considerarsi i vescovi diocesani, che non soltanto, ai sensi del c. 899, § 2 CIC, presiedono la sinassi eucaristica ma che, soprattutto, in forza del c. 835, § 1 CIC, oltre ad essere «i grandi sacerdoti» e «i principali dispensatori dei misteri di Dio», sono «i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica nella chiesa loro affidata».

Non è poi privo di significato che le funzioni rientranti nell'ambito dell'accollitato, sia pure solamente quando l'investitura è temporanea, possano essere esercitate non soltanto senza la discriminante sessuale — ciò che del resto è significativamente sancito anche per la fattispecie di cui al c. 230, § 3 CIC — ma altresì in una prospettiva che non è più necessariamente quella di supplenza dei ministri. La presenza quindi di questi ultimi — e dunque anche di quelli ordinati — non è perciò, per sé e salvo ragioni di opportunità, inibente per l'assolvimento temporaneo ad esempio delle funzioni di ministro straordinario dell'Eucaristia.

La Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti prudentemente avverte che una tale va-

lorizzazione temporanea del laicato²³ non costituisce un diritto (*laici... possunt*) ma solo una opportunità lasciata alla valutazione del vescovo, che non può essere condizionato dalla decisione positiva assunta in proposito da un ordinario viciniore, poiché, come si è appena detto, la regolamentazione della vita liturgica della propria chiesa particolare gli appartiene, per sé in via esclusiva, dovendo al riguardo ascoltare soltanto la propria Conferenza episcopale²⁴.

Secondo quella stessa Congregazione, ancora maggiore cautela — ma almeno in linea generale, francamente, non ne vediamo ragione alcuna — si dovrebbe utilizzare nell'affidare le funzioni relative al servizio dell'altare (e anche quelle rientranti nell'ambito del lettorato) a laici di sesso femminile, nel qual caso anzi la circolare curiale — ma non la norma del codice — prescrive la necessità di peculiari motivazioni, raccomandando altresì di spiegarne le ragioni ai fedeli²⁵, cosa quest'ultima che, a nostro sommo avviso, desterebbe, nell'ambito di non poche Chiese particolari, un non piccolo stupore tra i fedeli. Inoltre quella medesima Congregazione avverte che l'applicazione del c. 230, § 2 CIC non deve incidere negativamente sulla tradizione localmente talora molto consolidata — che si è rivelata in non pochi casi uno stimolo felice per le vocazioni sacerdotati — di affidare il servizio dell'altare ai fanciulli²⁶.

²³ Sul laicato cf. comunque P.A. BONNET, *De laicorum notione adumbratio*, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 74 (1985) 227-271.

²⁴ Lettera circolare della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti del 15 marzo 1994, n. 1 e 4, in AAS 86 (1994) 542.

²⁵ *Ibid.*, n. 3.

²⁶ *Ibid.*, n. 2.

In conclusione anche quelli che si sono presi in esame, pur tra luci e grandi ombre, si inseriscono nell'ambito di quegli interventi attraverso i quali l'autorità ecclesiale ha tentato, talvolta con timidità e prudenza eccessive, di chiarire una delle più importanti chiavi di comprensione generale della Comunione ecclesiale, quella della ministerialità, che il Concilio Vaticano II ha voluto e saputo additare²⁷ con grande forza e chiarezza. «La santa chiesa è — ha infatti insegnato quel Concilio Ecumenico —, per divina istituzione, organizzata e diretta con una mirabile varietà. “A quel modo... che in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e nessun membro ha la stessa funzione; così tutti insieme formiamo un solo corpo in Cristo, essendo, ciascuno per parte sua, membra gli uni degli altri” (*Rom* 12, 4-5)» (*LG* 32a). Più specialmente «anche nella edificazione del corpo di Cristo vige la diversità delle membra e delle funzioni. Uno è lo Spirito, il quale per l'utilità della chiesa distribuisce i suoi vari doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei servizi (cf. *1 Cor.* 12, 1-11)» (*LG* 7c).

PIERO ANTONIO BONNET

²⁷ Cf. al riguardo quanto si è avuto occasione di scrivere in altre circostanze: «*Est in Ecclesia diversitas ministerii sed unitas missionis*», in AA.VV., *Les droits fondamentaux du chrétien. Actes du IV Congrès International de droit canonique, Fribourg (Suisse) 6-11 .X. 1980*, publié par E. Corecco, N. Herzog, A. Scola, Fribourg Suisse - Freiburg im Breisgau - Milano 1981, 291-308; in P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale...* (cf. nt. 6), 79-103; *La ministerialità laicale* (cf. nt. 1), in AA.VV., *Teologia e diritto* 87-130; in AA.VV., *Studi... Ambrosetti*, 507-567; *La ministerialità dei laici genitori*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 2 (1989) 341-362; voce, *Ministero*, in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, a cura di C. Corral Salvador, V. de Paolis, G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo 1993, 692-701.